



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 DATI AL 31/12/2024

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TERRENO BRUNO - Presidente	Sì
2. BALLAURI LIVIO - Vice Sindaco	Sì
3. BRACCO SIMONA - Assessore	Sì
4. FONTANA WALTER - Consigliere	Sì
5. VALLE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. GALLO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. REVELLI PIERO - Consigliere	Sì
8. CHIARAMELLO FABIO - Consigliere	No
9. GALLO LUIGI - Consigliere	Sì
10. PEIRANO MAURO - Consigliere	Sì
11. FERRUA DEBORA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Massimiliano ZARDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno TERRENO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare entro l'anno corrente all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; - a completamento di tale adempimento l'articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti; - gli atti adottati nel corso del 2023 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

DATO ATTO che, in sede di revisione periodica, deve essere effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovverosia nei tre esercizi finanziari 2020- 2021-2022, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art.17 del D.L. n. 90 del 2014;

PRESO ATTO che la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente riferita alla data del 31.12.2022, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 21.12.2023 e della relazione di cui all'allegato alla deliberazione medesima;

EFFETTUATA l'analisi/piano di razionalizzazione dell'assetto complessivo delle Società per l'anno 2024 (dati riferiti al 31.12.2023), secondo quanto riportato nella Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, che si allega sub lettera A alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i prospetti relativi alle Società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, che si allegano alla presente sub lettera B, a costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover far proprie ed approvare, in attuazione dell'art. 20 del TU, le analisi in esso contenute;

DATO ATTO in merito alla Fondazione Castello di Mombasiglio s.c.a.r.l., indirettamente partecipata tramite il GAL, che alla data di redazione della presente non ha fornito riscontro alla richiesta di monitoraggio, che risulta sia stata deliberata la trasformazione della società consortile a.r.l. "Fondazione Castello di Mombasiglio" in Fondazione con personalità giuridica, redatta dal Notaio dottor Paolo Viglino e che la stessa sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Cuneo e, successivamente, inviata alla Regione Piemonte per il riconoscimento formale ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del tusp (comma introdotto dall'art. 1, comma 724, legge 30 dicembre 2018, n.145 e vigente dal 1° gennaio 2019), le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del tusp ("le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6").

PRESO ATTO comunque che il "GAL" ha avuto nel corso del 2022 una perdita d'esercizio, coperta da riserva disponibile, mentre nel 2023 la società è tornata in utile.

EVIDENZIATO che: - la C.A.L.S.O., che risultava in perdita per l'anno 2022, per l'anno 2023 registra un risultato di esercizio positivo; - la SMA Soc. Coop. a r.l., ha provveduto ad adottare misure di adeguamento nell'anno 2022 e pertanto risultano rispettati i requisiti di legge ai sensi dell'art 20 - comma 2 - del D. Lgs. 175/2016 e smi

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: Presenti n. 10 di cui: favorevoli n. 10, Contrari n. //, Astenuti n. //,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023, allegata al presente atto alla lettera A), evidenziando i risultati conseguiti,

da trasmettere alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF;

2. DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2023 - contenuta nell'allegato B) alla presente deliberazione redatti secondo le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF;

3. DI CONFERMARE per le motivazioni espresse nello stesso piano, la partecipazione nelle seguenti società: - la SMA Soc. Coop. a r.l., - la C.A.L.S.O. S.p.A. -la ATL In quanto svolgono servizi di interesse generale;

4. DI CONFERMARE in relazione a Fingranda S.p.A. che ne è stato disposto il recesso e il liquidatore provvederà alla chiusura della società in tempi brevi in liquidazione,

4. DI DISPORRE inoltre, per le motivazioni indicate in premessa, il mantenimento della propria partecipazione indiretta nella CO.GE.S.I. scarl, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico integrato C.A.L.S.O. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n.4;

5. DI INVITARE la società CALSO S.p.A., tramite la quale il Comune detiene la partecipazione indiretta in CO.GE.S.I., ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la scrupolosa osservanza delle norme di legge in materia di partecipazioni pubbliche, in particolare sotto il profilo del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 175/2016; in quanto risulta che la COGESI dichiara la seguente dotazione organica: 1 dipendente e 5 membri del CdA;

6. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

8. DI INVIARE la presente alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

10. DI STABILIRE che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano con il seguente esito: Presenti n. 10 di cui: favorevoli n. 10, Contrari n. //, Astenuti n. //,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.Lgs.267/2000.

IL SINDACO

Firmato Digitalmente
F.to: Bruno TERRENO

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BALLAURI LIVIO - Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott. Massimiliano ZARDO